PER
D. DOMENICO CODIGNAC
CONTRO
D. GIUSEPPE SQUADRILLI.

NELLA TERZA CAMERA DELLA GRAN CORTE CIVILE DI NAPOLI.



INDICE.

§. 1. Idee preliminari.

Trovasi per D. Domenico Codignac data alle stampe una memoria ad uso della Corte Suprema di giustizia. Le circostanze affliggenti del nostro difeso, bersagliato da Squadrilli per 7 anni continui, e carico di lunga famiglia, non concedono un secondo lavoro completo.

I giudici della causa, quanto sapienti altrettanto toleranti di ogni fatica in grazia della giustizia, assumeranno il peso di leggere il presente ricordo, e qualora a loro piaccia anche la memoria più ampia per rendersi sicuri dell'ottimo diritto, che assiste D. Domenico Codignac.

Noi quindi c' intratterremo a chiosare l' arresto della Corte Suprema del 16 di agosto del 1838, rilevandone, non diremo già i difetti, ma la leggerezza con la quale è corsa ad annullare la decisione della Gran Corte civile di Trani, anche da noi pubblicata nell' altro scritto pag. 74 e 75.

» L' arresto è del tenor seguente.

» La Corte Suprema di giustizia deliberando nel- » la camera del consiglio. Vista la decisione, visto » il ricorso.

QUISTIONI.

» 1. Se offre materia a censura il rifiutato ingres- » so a' gravami da Squadrilli inoltrati avverso la sen- » tenza di fallita e salvacondotto.

» 2. Se fosse confutabile il concetto formato sul- » l'intenzione di detto Squadrilli a contradir la fallita.

» 3. Se pur fosse confutabile la decisione nel » rapporto del sig. Ladispoto.

Sulla prima.

» La Corte Suprema osserva.

» La dichiarazione di fallita del sig. Codignac
» riportando a novembre 1819 la sospensione de' suoi
» pagamenti nel senso dell' articicolo 433 leggi di ec-
» cezioni, non bene si raccomanda la sentenza de' 26
» agosto 1823, che ritenne l' apertura di tal fallita
» al 28 febbrajo 1820. Che essendo importante nel
» generale interesse di tutti i creditori del fallito il
» fissare il punto preciso dell' apertura, specialmente
» per l' applicazione dell' articolo 435 leggi di ecce-
» zioni non potrebbe concepirsi di non essere a-
» perto alcun gravame per rettificare lo errore av-
» venuto nella fissazione di cotesto punto - Che al-
» tronde la sentenza di fallita ai termini dell' arti-
» colo 441 dette leggi non potrebbe avere altra fiso-
» nomia di quella di ogni altra sentenza contuma-
» ciale di parte, ed in consegnenza esser suscettibile
» di opposizione di semplice contumaciale che si senton
» comprese nel richiamo di cui si parla nell' art. 449,
» e ciò anche a' termini di gravame di opposizione
» de' quali si fà uso nell' articolo 457 del codice di
» commercio francese. E che da tali principî essen-
» dosi allontanato il Tribunale di Commercio col-
» la sua sentenza del 24 agosto 1837 non senza fon-
» damento il notava la Gran Corte civile nella impu-
» gnata decisione ed annullava la sentenza, ond' è poi
» che male la decisione medesima col suo dispositivo
» rendendosi inconseguente alla presente osservazione
» dichiarò anche le opposizioni non ammissibili. Os-
» serva che i principî medesimi vogliono servirsi ed
» applicarsi alla sentenza di salvacondotto che pro-
» nunziata del pari non intesi i creditori, non potrebbe
» altrimenti definirsi che per una contumaciale, e quin-

» di soggetta al rimedio della opposizione; che non
» essendo altrimenti dato di accordare un salvacon-
» dotto che dietro l'apposizione de'suggelli e reso no-
» to dal commessario lo stato apparente degli affari
» del fallito a' termini dell'articolo 458., quindi non
» potrebbe esser negato il richiamo in quel caso che
» di tal facoltà si fosse abusato fuori de' modi in det-
» to articoto espressi. Che nella specie si era verifi-
» cato l'abuso, e le opposizioni di Squadrilli presen-
» tavano non lievi elementi della esorbitanza della
» sentenza di salvacondotto indefinito non preceduto
» da apposizione de' suggelli e da verificazione dello
» stato del fallimento; presunzione di bancarotta per
» tardiva dichiarazione di fallita, artic. 581. E non
» potendosi dubitare del buon dritto al richiamo e
» della apparente sussistenza delle querele non può
» ragionarsi la decisione impugnata, che avendo di-
» chiarato inammisibili le opposizioni di Squadrilli e
» mal difesa in rito la natura di amendue le senten-
» ze di fallita e di salvacondotto, ed avendo chiarito
» inammissibile l' appello ha offeso il dritto di chi
» con apparente fondamento impugnava le sentenze
» medesime.

Sulla seconda.

» Osserva che i giudici del merito per fonda-
» mento della loro decisione han creduto di poter
» partire dal principio che Squadrilli mancasse d'in-
» teresse al senso dell' invocato articolo 449 leggi
» di eccezioni. Che il fondamento medesimo dell' in-
» teresse non può venire a dilucidazione in mate-
» ria di fallimento anzi di procedersi alla verifica-
» zione de'crediti ai termini dell'art. 493 e seguenti
» dette leggi. Che ciò è sì vero che innanzi la veri-
» ficazione non altrimenti si attribuisce carattere di

» creditore che per presunzione, e la scelta degli agenti » è precisamente indicata tra i creditori presunti nel» l'art. 448 e che quindi nella specie non fatta la » verificazione de' crediti non potendo denegarsi a » Squadrilli il carattere di creditore presunto, mal si » è riguardato come destituito d'interesse per provo» care quel richiamo che è testualmente attribuito » a' creditori e ad ogni interessato fino al giorno del » processo verbale dimostrivo de' crediti, detto arti» colo 449. Osserva poi che anco volendosi discen» dere a' precisi per la giustificazione del carattere di » creditore nell' opponente Squadrilli, il medesimo » si presenta girante di una tratta di duc. 800, » girante di un altra tratta di ducati 410, accet» tante di un ordine di tomola 1000 grani, gi» rante infine di altre cambiali di Codignac in favo» re del sig. D. Vincenzo Squadrilli. Che lo inte» resse nella tratta de'duc. 800 era affiancato da una » sentenza, che condannava Squadrilli in solido con » Codignac, ed apriva il dritto alla garanzia nel senso » dell'articolo 163 e seguenti leggi di eccezione. Che » parimenti lo interesse nell'altra tratta di duc. 410 » ricevuta da Codignac era sostenuto dal carattere di » girante che l'obbligava di rispondere verso il girato » signor Ceci, e quindi gli attribuiva regresso con» tro il traente. Che l'interesse nell'accettazione del» l' ordine di Codignac di tomla 1000 grani in fa» vor di Ceci era giustificato dalla mancata prov» vista de' fondi sin dal parziale adempimento che » dava luogo a rivalsa. E che in fine lo interesse » nelle cambiali girate a favore del signor D. Vin» cenzo Squadrilli e non dubbiamente sostenuto dal » fatto di doversi ritenere come il girante di quelle » tratte dalla sentenza del 31 gennajo 1833, che lo » condannò solidalmente col traente Codignac e dalla

» esecuzione contro di lui avvenuta, e da'pagamenti
» parziali che ne discesero.

» Osserva in fine che avendo Codignac nello stato di cessione di beni dichiarato dovere a Squadrilli la somma di duc. 2493. 75; tal confessione in qualunque aspetto giustificava lo interesse di Squadrilli nella fallita. Che dopo questa era vano il contendere della causa vera, e precisa onde partisse il debito confessato.

» Che più vano era il rivolgersi alla presunzione legale della provvista de' fondi che il legislatore ripone nell' accettazione, presunzione che richiede una precisa contraria dimostrazione ed un giudizio di propria sede per essere rimossa. Che tutte queste cose ed altre simili deduzioni, non escludendo nel primo ingresso lo interesse di Squadrilli, ed anzi questo risultando affiancato dalla propria confessione del fallito; non bene si propongono e si valutano nel senso di allontanare qualsivoglia dritto allo sperimento de' gravami contro la sentenza di fallita e quella di salvacondotto, e ciò per lo male inteso principio della mancanza di un interesse.

» E che in sostanza dovendo la mancanza d'interesse risultare da piena cognizione dei dritti de'contendenti e potendo tal conoscenza meritare di essere sviluppata in giudizî particolari, e di propria sede sarebbe attentato pernicioso nelle sue conseguenze quando si presenta illegale il vagliarla all'ingresso del giudizio di fallita e ritenerla come fondamento d'innamissibilità di qualsivoglia gravame avverso la sentenza di fallita e di salvacondotto.

Sulla terza.

» Osserva che la ragione del sig. Ladispoto è in
» tutto dipendente dal dritto di Codignac , ond' è che
» deve subire i medesimi risultamenti.

Per questi motivi.

» La Corte Suprema uniformemente alle conclu-
» sioni del P. M., annulla la impugnata decisione, ri-
» mette le cose nello stato ad essa precedente , rin-
» via la causa per nuovo esame alla Gran Corte ci-
» vile di Napoli, ed ordina di restituirsi il deposito.

Osservazioni preliminari.

La Corte Suprema per quanto lascia raccogliere il suo svariato ragionamento à creduto di rinvenire un difetto massimo nella decisione della Gran Corte civile di Trani , in aver questa dichiarato inammissibile il gravame di Giuseppe Squadrilli , e per essersi convinta di non aver costui alcun diritto creditorio contro di Codignac.

Quel consesso , à principalmente creduto di fondare il suo giudizio sopra due dadi di fatto: il primo, che dalla garantia promessa a suo figlio Vincenzo allorchè gli cedette le tratte, sorgesse un interesse presentaneo a perseguire il debitor comune: il secondo, che la qualità creditoria sufficientemente si pruovasse da que' titoli commerciali , de' quali era possessore D. Riccardo Ceci. Fia pregio dell' opera dimostrare brevemente tre proposiz oni.

I. Che nissun diritto può vantare Giuseppe Sqadrilli nella pendenza de' giudizî promossi dal suo cessionario e figlio Vincenzo - E che se pur uno glie-

ne competesse, rimane questo offeso da' giudicati riportati dal debitore contro di costui.

II. Che nissun diritto gli trasfondono gl' immaginari titoli commerciali di Ceci, i quali non esistono, nè mai si sono prodotti in giudizio.

III. Che in qualunque caso non mai la G. C. civile potrebbe giudicare, atteso l'esistenza del fallimento di Codignac, riconosciuto dal suo giudicato del 20 di settembre del 1836 e confermato con arresto della Corte Suprema del 24 di novembre del 1838, al quale giudizio dovrebbe rinviare anche Giuseppe Squadrilli, qualora in lui si chiarisse un diritto creditorio. E per dipingere in un quadro quanto sieno cadevoli e smentite dai fatti permanenti e dallo stesso giudicato le ragioni di censura assunte dalla Corte Suprema nel suo arresto, ne tesseremo un breve catalogo, riserbandone poi la completa confutazione in luogo suo proprio.

Nelle considerazioni sulla prima quistione assume la Corte Suprema.

1. di aver dichiarato Codignac la cessazione dai pagamenti in novembre 1819.

Non è vero. Codignac nella sua dichiarazione (1) dice: *essere nella dura necessità di dichiarare il suo fallimonto A CONTARE DAL DI' 28 DEL MESE DI FEBBRAIO 1820 epoca in cui si appartò per esimersi dallo arresto personale.*

Lo stesso Codignac confessò di aver cominciato a squilibrarsi nel novembre del 1819; ma soggiunse, che da quel tempo si mise in accordo coi creditori, co'quali si passarono varî istrumanti di convenzione e di pagamento. Che in fine non riuscendo lo stesso accomodamento con gli altri, cessò di poter pagare essendosi dovuto assentare nel 28 di febbraio del 1820.

(1) *Fol. 1.*

La Corte Suprema, non à letto la dichiarazione, anzi l'à violata nel suo tenore. Tantomeno à letto l'articolo 433 delle leggi di eccezioni, mentre questo è direttamente contrario al concetto, che se n'è formato.

2. La Corte Suprema crede la sentenza di dichiarazione di fallita una semplice contumaciale.

È questo un'errore smentito dall'art. 449 delle leggi di eccezione. Questo articolo la definisce *provvisionale*. La rende suscettiva di un *richiamo*, ma presso gli atti del fallimento, perchè il fallito non à persona civile. La stessa sentenza è nota a tutti i creditori, quindi non è contumaciale e si aggiunga di essere stata pienamente eseguita.

3. Aggiugne, che il salvacondotto non doveva concedersi per non essersi praticate le solennità valute dalla legge.

Nè anche è vero. Leggasi il processo compilato con D. Vincenzo Squadrilli cessionario di suo padre D. Giuseppe. Scorrasi il giudicato della medesima terza camera della G. C. civile del 20 di settembre del 1836 riferito nella memoria grande a carta 39 non che le due sentenze prodotte dallo stesso attore con l'atto del 17 di agosto del 1837 e si vedrà che tutto fu scrupolosamente eseguito. La Corte Suprema non à letto nè anche questi gravissimi documenti. In fine la stessa Corte presenta una generosa emendazione, cioè quando dopo tre mesi, nel 24 di novembre del 1838, dimentica di ciò che aveva detto nel 16 di agosto confermò il giudicato suddetto della terza camera, che s'impugnava precisamente da Vincenzo Squadrilli per questi motivi ripetuti ora malamente da suo padre. In somma una stessa cosa è, e non è nello stesso tempo a senso della Corte Suprema.

4. È ricorsa poi al codice francese

Non doveva farlo, poichè quello fu abolito, ed

imperano le vigenti leggi di eccezioni, che nel memorato art. 449 prevedono il caso del *richiamo*, e nel 450 come questo possa esercitarsi.

5. Nelle considerazioni sopra la seconda quistione ragiona relativamente allo interesse di Squadrilli pe' titoli di Ceci, e per la garantia prestata da Giuseppe a suo figlio Vincenzo.

È bello il vedere un ragionamento sopra titoli, che non esistono, e che non sono stati mai comunicati in giudizio. Dunque noi riterremo le osservazioni di quel sublime consesso come un racconto ipotetico, e niente di più. In vero la stessa Corte Suprema mal reggendo sul prosieguo del raziocinio, e nelle conseguenze, conchiude che DALLE APPARENZE sorgeva un' interesse per D. Giuseppe Squadrilli per oppugnar la fallita.

Noi col debito rispetto dovuto a quel venerando Senato crediamo che nei giudizî vi debba chiaramente apparire lo interesse vero e reale, e non *apparente*, perchè sulle apparenze non si manda in carcere un padre di nove figli, e per cause fallaci ed ingiuste.

CAPO I.

Discussione del primo punto.

§. 2. Giuseppe Squadrilli non può esercitare alcun dritto contro di Codignac pe' crediti ceduti a suo figlio Vincenzo.

Con iscritture private del 2 di giugno e del 21 di dicembre del 1832 Giuseppe Squadrilli cedette a suo figlio Vincenzo dieci cambiali importanti duc. 8225 di sorte, cui si aggiunse il cumulo degl' interessi sino allora decorsi, e che si calcolarono in duc. 6435. 5.

Tre cambiali erano in firma di Domenico Codignac per duc. 2875: altre tre in firma Michele Codi-

gnac della somma di duc. 3000: Altre quattro in firma dello stesso Michele Codignac di duc. 2450.

Nella scrittura di cessione sono rimarchevoli due patti, cioè l' 8 ed il 9 del tenor seguente.

Patto 8. Esso sig. D. Giuseppe per convenzione avuta col figlio rimane il garante della solvibilità de' debitori ceduti; per lo che rimane stabilito, che questa garanzia avrà l'istessa esecuzione ed effetto, che per le leggi di commercio il possessore della lettera di cambio ha contro il garante. Talchè il D. Giuseppe sempre relativamente al figlio sarà riguardato nella designata qualità di UN GIRANTE, *e perciò tenuto in concorso de' traenti, trattarii e giranti delle lettere di cambio come sopra cedute per la solidalità, per l'esecuzione personale, e per la competenza commerciale. Il tutto perchè così convenuto.*

Patto 9. Comunque fusse libero al cessionario D. Vincenzo di esercitare l'azione solidale contro del padre in esecuzione dell'articolo precedente, PURE NON POTRÀ EGLI ESEGUIRE LE CONDANNE, CHE SARANNO EMESSE A SUO FAVORE CONTRO DI ESSO LUI, SE NON QUANDO AVRÀ ESPLETATO TUTT'I MEZZI PER EA PRECEDENTE ESCUSSIONE DI ESSI SIGNORI CODIGNAC, CANDIDO, D CHICCO.

Sorge dal testo del patto messo in armonia col precetto della legge una serie di argomenti contro del nostro avversario.

I. La garantia prestata a suo figlio è un patto di cautela, che ricorre tra il cedente ed il cessionario, e che non si sviluppa, se non quando il coobbligato solidale non abbia soddisfatto il creditor comune; per lo principio, che la prestata solidanza non anima le ragioni creditorie tra i condebitori vicendevolmente, se non quando un di costoro abbia pagato il debito per intero, giusta l' art. 1167 LL. CC.

2.° Non à interesse Giuseppe Squadrilli a perseguire il debitor ceduto Codignac, nel punto che costui è tuttora in gindizio col suo cessionario Vincenzo per virtù delle tratte dal primo trasferite nel secondo.

3.° Non à interesse, anche perchè in forza del patto 9.° di sopra riferito non può essere ricercato per alcun regresso da suo figlio, per non aver costui espletato le sue azioni contro di Codignac; imperciocchè nulla si è deciso per ancora sopra i suoi crediti che stanno tuttora in quistione, avendolo il giudicato della stessa terza camera della Gran Corte civile del 20 settembre del 1836 confermato con arresto della Corte Suprema di giustizia del 24 di novembre 1838, rinviato al giudizio del fallimento di Codignac per usare delle sue ragioni creditorie a norma di legge.

4.° Non à Ginseppe Squadrilli, nè può avere l' esercizio di alcuno esperimento, mentre è assurdo ed ingiusto, che il debitore contenda col cedente e col cessionario per gli stessi titoli e nel tempo medesimo.

5.° Si aggiunga a tutto questo, che non à dimostrato di aver riportata da suo figlio la retrocessione de' crediti di data certa, ed anteriore all' istituzione del presente giudizio. Quindi non sono a lui ritornati i diritti ceduti, e perciò non possono risorgere in lui quelli stessi, de' quali si spogliò nel momento della cessione.

6.° E quando pure volesse in lui considerarsi avvenuta la retrocessione, questi diritti gli ritornerebbero certamente offesi da que' giudicati, che contro del cessionario à ripottato il debitore.

7.° In fatti il cessionario Vincenzo Squadrilli nel lungo giudizio agitato due volte in Gran Corte civile, ed altrettante in Corte Suprema propose preci-

samente la opposizione di terzo contro la sentenza di fallita del 25 agosto 1823, e di salvacondotto degli 11 settembre dell' anno medesimo.

8.° La G. C. civile in terza camera con suo giudicato rigettò ambo questi gravami e rinviò il cessionario al giudizio di fallita; siccome da quel giudicato luminosissimo si raccoglie, e che si trova nella carta 39 della memoria stampata per la Corte Suprema.

9.° Per le addotte ragioni è indubitato, che il cedente non possa in dispregio di tali giudicati riproporre, sia identicamente, sia sott' altro colore quei rimedi già proposti dal cessionario, discussi e rigettati dal giudicato della Gran Corte civile e della Corte Suprema. In fatti Giuseppe Squadrilii non à introdotto il suo giudizio, se non se nel giorno 17 di agosto del 1837, vale a dire un' anno dopo del giudicato profferito contro del suo cessionario.

10.° Il cedente Giuseppe Squadrilli adunque, il quale si oppone ad ambe le sentenze di dichiarazione di fallita e di salvacondotto incontra l'ostacolo insormontabile del giudicato, che le à ritenute valide entrambe ed efficaci, e del quale non può schivarne la forza.

11.° Inoltre peggio si appone quanto vorrebbe retrotrarre l' epoca del fallimento al 2 di novembre del 1819. Perciocchè la sentenza che fissò il giorno dell' apertura del fallimento venne pubblicata nelle forme di legge, nè mai fu opposta nel lungo corso di 16 anni da alcuno tra i creditori. Gaetano Muscilli ne dubitò nel 1832, ma la G. C. civile di Trani con solenne giudicato del 1.° di agosto del 1834 respinse i suoi attacchi, e ritenne valide ambe le sentenze di fallita e di salvacondotto. Questo secondo giudicato si memora dall' istessa terza camera della Gran Corte Civile nel suddetto suo giudicato del 20 settembre 1836;

ed a prescindere da ciò si trova riportato per tenore a carte 18 e 19 della memoria in Corte Suprema.

12.° Non è poi vero che ottenne Codignac una eterna assoluzione del suo arresto personale; ma per opposto ebbe un salvacondotto interino in vista di tutte le operazioni di cautela, che precettano le leggi di eccezioni, e delle quali si trova preziosa memoria nel suddetto giudicato della stessa terza camera della G. C. Civile e nelle sentenze impugnate.

13.° Di poi que' pochi creditori, pei quali si è dato la pena Giuseppe Squadrilli di produrre taluni protesti in giudizio, furono tutti soddisfatti pria della dichiarazione di fallimento avanzata da Codignac nel 1823. La più eloquente dimostrazione di questo assunto sta nel silenzio serbato da tutt' i creditori medesimi per lo giro di 16 anni, e nel quale lungo periodo alza Squadrilli una voce solitaria, però repressa gagliardemente sul nascere dalla virtù inestinguibile del doppio giudicato.

14.° E quante volte si volesse considerare più da vicino la causa, si avverta che non mai si è ardito di parlar di frode contro di Codignac; che le più severe diligenze si sono praticate a suo danno dagli agenti e dal commissario del fallimento; che in fine per l'articolo 433 delle leggi di eccezione il fallimento non si prova, che o colla cessazione di pagamento, o colla dichiarazione del fallito (1). Nella spe-

(1) *L'apertura del fallimento è dichiarata dal Tribunale di commercio: la sua epoca è fissata, o dal ritiro del debitore, o dalla chiusura de' suoi magazzini, o dalla data di qualunque atto, che provi il rifiuto di pagare e di soddisfare ad obbligazioni di commercio.*

TUTTI GLI ATTI PERÒ DI SOPRA MENTOVATI NON PROVANO L'APERTURA DEL FALLIMENTO, CHE QUANDO VI SIA CESSAZIONE DI PAGAMENTO, O DICHIARAZIONE DEL FALLITO.

cie, che ne occupa Codignac à cessato di soddisfare i creditori commerciali nel 1823, ed in quella epoca, e non prima dichiarò il suo fallimento per sua onestà ritirandolo al 28 febbraio del 1820. Dunque non si può, nè si deve risospingere questo avvenimento al 2 di novembre del 1819, mentre l'aver protesti è ben diverso dal cessare effettivamente da' pagamenti.

15.° Ma poi dato e non concesso, che Giuseppe Squadrilli a traverso di tante difficoltà avesse modo di proporre le sue querele contro le sentenze di dichiarazione di fallimento e di salvacondotto, ove e come potrebbe mai farlo?

Gli articoli 449 e 458 delle leggi di eccezione dichiarano queste sentenze INTERINE, ma capaci di RICHIAMO. La legge dice richiamo, e non già appello ovvero opposizione, per indicare una via men che giudiziale, che traccia in tali rincontri. Questa via è il metodo di proporre le doglienze, ossiano *i richiami* al giudice commissario, il quale risente l'obbligo di farne rapporto al Tribunale. In fatti scioglie ogni dubbio l'articolo 450, così concepito: *Il giudice commissario farà al Tribunale di commercio il rapporto di TUTTE LE CONTROVERSIE, CHE IL FALLIMENTO POTRÀ FAR NASCERE, e che saranno della competenza di questo Tribunale.*

16.° Quindi, poichè tutte le controversie, e certamente tra queste la rettificazione, o annullazione del fallimento, come del pari la rivocazione del salvacondotto non si possono proporre altrimenti che per via di domande al commissario del fallimento, nè in altro modo trattarsi, nè altrove discutersi, che nella sede di quel giudizio ne consegue, che Giuseppe Squadrilli nullamente à instituito un procedimento diretto col fallito Domenico Codignac, e che qualora il potesse deve irremisibilmente essere rimandato a

quel giudizio. In vero se il fallito è diminuito nel capo : non à persona civile , e per le leggi di commercio, non può nè attivamente, nè passivamente sostener persona giudiziaria per qualunque disputa commerciale , ne procederebbe un assurdo gravissimo se con lui direttamente si procedesse per annullare indirettamente il fallimento ed il salvacondotto , riconosciuti entrambi , e rispettati dalla cosa giudicata non meno , che da tutti i creditori.

17.° Questo argomento riceve il maggior grado di evidenza , quando si avverta , che il giudicato solenne della terza camera della G. C. civile di Napoli del 20 settembre del 1836 confermato con arresto della Corte Suprema di giustizia à tessuto luminosissimo ragionamento a questo proposito, ed à circondato questa verità purissima della sua inespugnabile garantia.

18.° In vero sarebbe cosa inconcepibile a credersi, che mentre il cessionario Vincenzo Squadrilli è stato rinviato al fallimento essendosi rigettate le sue opposizioni contro del medesimo e del salvacondotto , il cedente poi Giuseppe facesse annullare l'uno e l'altro separatamente ed a dispetto del giudicato, che confermò entrambe quelle sentenze.

CAPO II.

Discussione del II punto.

§. 3. Giuseppe Squadrilli non à divise creditorie ; nè pe' titoli commerciali di Ceci, nè per la indicazione nel bilancio.

1.° In appello Giuseppe Squadrilli , il quale si vedeva vittoriosamente combattuto per la cessione, si sforzò di appoggiarsi a cinque elementi di credito.

Alla indicazione dello stato passivo compilato da Codignac nel 1824 per la cession dei beni.

Ad una sentenza contumaciale di condanna del 10 giugno 1820 a favore di Riccardo Ceci per 115 tomoli di grano.

Ad una sentenza pure contumaciale del 26 novembre del 1819 di ducati 410. 00 a favore dello stesso Ceci.

Per altra simile di ducati 800. 00.

Per la sentenza di condanna del 31 gennaio del 1833.

2.° Cominceremo dal confutare quest'ultima posizione. Questa sentenza del 31 gennaio del 1833 fu quella, che profferì il Tribunale sul giudizio istituito da Vincenzo Squadrilli cessionario di Giuseppe. La stessa fu annullata dalla G. C. civile di Trani con due decisioni del 2 luglio e 20 settembre del 1834. Queste furono annullate poi dalla Corte Suprema con arresto del 12 settembre 1835. Nel rinvio, ed in terza camera della G. C. civile di Napoli il suo giudicato del 20 settembre del 1836 confermato con recente arresto del 24 novembre 1838 rimandò Vincenzo Squadrilli al giudizio di fallita. È chiaro che se il cessionario attore non à cominciato ancora allo stato il giudizio regolare per conseguire i suoi crediti a norma del giudicato, non può sostenere che vi sia per quei medesimi titoli una condanna contro del cedente, e che la vuol rinvenire nella sentenza dei primi giudici rivocata espressamente dal su riferito giudicato.

3.° L' indicazione del bilancio parla così: numero 43 a D. Giuseppe Squadrilli di Andria con cambiali ducati duemilaquattrocentoventitre e grana settantacinque duc. 2493. 75.

Questa indicazione non può riguardare altri crediti, che quelli diretti di D. Giuseppe, e non già altri che per avventura competessero ad estranee persone. Spiegare la cosa altrimenti importerebbe tradire la lettera di quel chiarissimo documento.

4.° Che questa indicazione del bilancio si riferisse alle cambiali cedute da Giuseppe a suo figlio Vincenzo è pruovato dall' uso giudiziario che costui ne fece. Questi nel 1833 quando istituì il giudizio per la cessione ricevuta da suo padre contro di Domenico Codignac spiegò in questo senso quella dichiarazione. Egli ne estrasse la partita e sen valse per pruovare un riconoscimento del debito commerciale delle tratte, ed evitare così la prescrizione quinquennale che gli opponeva il debitore.

5.° In fatti la G. C. civile di Trani, e la Corte Suprema nel suo primo arresto del 12 di settembre 1835 considerò espressamente sopra questo fatto. Non si può dunque nè rivolgersi ad altro fine, ed a scopo diverso quel documento prodotto ed inteso in un modo, e per altro oggetto in altro giudizio, e far sì che dopo la propria confessione, dopo del quasi contratto giudiziario, e dopò della spiegazione datavi dal magistrato, si sforzi e si contorca quella carta ad una contraria intelligenza.

6.° Per l' ordine in grani e per le due cambiali di Ceci milita una eccezione comune ed invincibile; vale a dire che mancano assolutamente i titoli creditori. Nè l' ordine in derrate, nè le due cambiali di Ceci si sono mai presentati in giudizio. Ciò solo basta per recidere tutte le cavillazioni dell'avversario.

7.° Non suffragano poi le due sentenze contumaciali di condanna, la prima del 16 giugno del 1820 per le 115 tomola di grano, nè l' altra pure contumaciale del 26 di novembre del 1819 per la suppositizia cambiale de' ducati 410. Bisogna comunicare i titoli originari, cioè quelli, che dimostrano il debito. Percioccbè può bene avvenire che Tizio si faccia tradurre in giudizio da Caio, e condannare, per poi rivolgere l' effetto della condanna sopra di Sempronio, al quale

non gli è stato mai comunicato alcun titolo che lo costituisse debitore.

8. Se Codignac deve soffrire le conseguenze pregiudizievoli di una condanna è giusto, che vegga il titolo del suo debito, e se questo non esiste non basta qualunque altra pruova per convincerlo a questo riguardo.

9.° Almeno avrebbe dovuto dimostrare Squadrilli l'apoca di soddisfazione di Ceci, per riagire contro di Codignac per effetto della surrogazione legale operata col pagamento. Ma ciò neanche esiste.

10.° In fine quelle sentenze non sono, che semplici contumaciali di parte profferite 20 anni dietro, e perciò quaranta volte circondotte e considerate come non mai avere esistito.

11.° In somma Squadrilli non possiede i titoli di credito che dovrebbero deporre contro di Codignac. Non presenta la soddisfazione di questo preteso credito in favore di Riccardo Ceci, che avrebbe dovuto eseguire per potersi rivolgere contro di Codignac medesimo. Non offre una condanna sicura, ma invece una sentenza contumaciale mille volte perenta. Ed in mezzo a queste fantasie, ed a queste contraddizioni assume con maraviglia inaudita di essere creditore liquido di Domenico Codignac.

12.° Relativamente poi all' ordine in derrate, a prescindere che neanche esiste, e che non si è dimostrato di essersi estinto, stanno per Codignac ragioni fortissime per combattere le strane pretensioni di Giuseppe Squadrilli. Al che si aggiunge, che la sentenza contumaciale de' 10 giugno del 1820 non riguarda Codignac, essendo stata profferita nell' interesse solo tra Ceci, e Squadrilli.

13.° In primo luogo l'ordine era di 1000 tomoli di grano, e dice Giuseppe Squadrilli di averlo ac-

cettato. Dunque sta contro di lui la presunzione della seguita provvista di fondi. E perciò se anche avesse estinto l'ordine, non avrebbe regresso per ripeterne l'importo da Codignac giusta l'articolo 116 delle leggi di eccezione.

14.° Inoltre affiancano la presunzione stabilita dalla legge molte altre presunzioni nascenti dal fatto e dalle confessioni di Squadrilli. Il preteso ordine sarebbe del 14 di maggio del 1819, accettato da Squadrilli nel 10 di agosto dell'anno medesimo, scadibile nel 20 dello stesso mese. Sta per fatto che Squadrilli era sin da febbraio ed aprile dello stesso anno creditore per le 10 cambiali importanti nientemeno che circa ducati 9000. È inverosimile, che un creditore di tanta somma, senza provvista di fondi assumesse il carico penoso di pagare 1000 tomoli di grano, che alla più scarsa ragione gettavano almeno altri ducati 2000.

15.° L'ordine era di 1000 tomoli, ora egli ne pretende 115, dunque 885 tomoli furono ben pagati a Ceci, e certamente con provvista di fondi, altrimenti Squadrilli anche adesso li richiederebbe. Adunque costui confessa la provvista de' fondi per 885 tomoli di grano. Se la cosa sta su questo piede il fatto e la legge respingono la sua domanda che à più della speculazione, che della giustizia.

16.° Da ultimo si noti, che la data dell'ordine e della accettazione di Squadrilli sono di maggio 1819, vale a dire di gran tempo prima del fallimento di Codignac, e di quella istessa epoca, alla quale si sforza di voler retrotrarre l'apertura del medesimo, cioè al 2 di novembre del 1819. Cose tutte lungamente discusse dalla G. C. civile di Trani, ma poco pregiate dalla Corte Suprema, alla quale son state accette meglio le *apparenze*, che le realtà.

CAPO III.

Discussione del III.° punto.

§. 4. Rinvio al fallimento.

Dalle cose lungamente di sopra dimostrate, e comunque volesse riguardarsi la presente causa nel senso di riconoscere per lontanissima ipotesi una ragion di credito in Giuseppe Squadrilli, non mai potrebbe dispensarsi la G. C. civile di rinviare costui al fallimento.

1.° Perchè il suo stesso giudicato quivi rimandò il suo cessionario Vincenzo, rigettando tutti i suoi gravami per lo stesso oggetto, e per gli stessi titoli.

2.° Perchè lo stesso Giuseppe Squadrilli nelle difese e nelle conchiusioni prese nella udienza della G.C. civile di Trani e nella decisione impugnata domandò di essere a quel giudizio rimesso per la verificazione dei suoi crediti.

3.° In fine perchè l'articolo 495 delle LL. d'eccezioni tanto dispone ed impera.

Napoli 25 di febbraio del 1839.

Francesco
Ferdinando } *Starace.*

DAI TORCHI DI PORCELLI.